



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

**Regolamento dell'Organismo Indipendente
di Valutazione**

approvato con deliberazione giuntale n. 55/242 dd. 14/11/2017
modificato con deliberazione giuntale n. 50/320 dd. 14/11/2023

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la composizione, la nomina, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito denominato OIV.

Art. 2 Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione

Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento è istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione ai sensi dell'art 42 della LR 18 del 9 dicembre 2016, che svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia ed indipendenza e riferisce e risponde della propria attività nei termini indicati nei seguenti articoli.

Art. 3 Compiti e funzioni

L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fornisce parere preventivo vincolante in merito all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione-performance;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, anche mediante la predisposizione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta comunale;
- valida la relazione sulla prestazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità ed è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
- valida la proposta di attribuzione della rilevanza (peso) degli obiettivi effettuata dal Segretario generale nella proposta di Peg;
- contribuisce all'individuazione e/o al perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica e formula alla Giunta proposte in merito all'elaborazione del Piano delle prestazioni e più in generale al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'amministrazione;
- propone la valutazione della prestazione del personale di qualifica dirigenziale, secondo le modalità previste dall'art. 4;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità previsti dalle normative in vigore nonché di quanto previsto in materia di prevenzione alla corruzione;
- esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle norme vigenti.

All'Organismo Indipendente di Valutazione può essere inoltre attribuito dalla Giunta Comunale lo svolgimento di attività strumentali all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente regolamento.

Art. 4 Valutazione delle prestazioni dei dirigenti

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha il compito di valutare le prestazioni dei dirigenti in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi di lavoro e secondo la disciplina prevista dal

Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale di qualifica dirigenziale approvato dall'Amministrazione.

In particolare l'O.I.V., anche utilizzando i risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti in rapporto al conseguimento degli obiettivi assegnati, agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, alla qualità del contributo assicurato alla prestazione generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.

Il risultato di tale attività è costituito da una relazione annuale con cui viene proposta al Sindaco la valutazione del personale di qualifica dirigenziale e l'attribuzione allo stesso della retribuzione di risultato.

Art. 5 (*) Controllo strategico

L'Organismo Indipendente di Valutazione esercita, unitamente e con il supporto dell'unità operativa cui sono attribuite all'interno dell'organizzazione le funzioni di controllo di gestione, posta sotto la direzione del Segretario generale, l'attività di controllo strategico previsto e disciplinato dal Regolamento del sistema dei controlli interni.

Il processo di controllo strategico, che inizia in fase di programmazione con la verifica della coerenza fra gli obiettivi e le linee programmatiche/obiettivi strategici e viene realizzato annualmente e a fine mandato al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto dai documenti di programmazione strategica ed operativa, si concretizza nelle seguenti fasi di programmazione, verifica e rendicontazione:

- a) la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 147-ter del D. Lgs. 267/2000;
- b) l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- c) approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della Performance -documenti questi ultimi unificati nel Piano Esecutivo di Gestione-;
- d) approvazione del rendiconto della gestione.

Con riferimento alla lett. c) la coerenza tra la programmazione operativa e le linee programmatiche di mandato e la programmazione contenuta nel DUP viene assicurata dal Segretario Generale cui compete la proposta di PEG.

Con riferimento alle fasi individuate alle lett. a), b) e d) l'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base dei report di sintesi predisposti dall'unità operativa di cui sopra esercita il controllo di merito in termini di coerenza e congruenza del programmato e di rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti mediante la redazione di specifiche relazioni.

Nella fase di cui alla lett. b) e prima dell'approvazione da parte della Giunta della proposta di DUP, l'OIV trasmette la propria relazione, unitamente ai report di sintesi, alla Giunta comunale, in qualità di referente di tale organo.

Nelle fasi di cui alle lett. a) e d) del comma 2 la relazione dell'OIV unitamente ai report di sintesi vengono trasmessi alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale.

Art. 6 (*) Composizione e requisiti OIV

L'Organismo Indipendente di Valutazione è costituito da un Organo monocratico composto da un soggetto esterno, iscritto all'Elenco nazionale degli OIV, dotato di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 7
Procedura per la nomina

Alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione si procede sulla base di un avviso pubblico, in cui vengono specificati i requisiti di accesso all'incarico e viene stabilito il termine entro il quale gli interessati dovranno presentare apposita domanda contenente il proprio curriculum in relazione ai requisiti richiesti e la dichiarazione di inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 6.

Art. 8 (*)
Nomina

La nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione è effettuata dalla Giunta Comunale, previo esame dei curricula e sulla base di eventuali colloqui da parte del Sindaco o suo delegato.

Art. 9
Durata in carica

L'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni.

Art. 10
Decadenza e revoca

Il componente dell'O.I.V. decade per cause naturali, per il venir meno dei requisiti e per il verificarsi di una delle cause ostative di cui dall'art. 6 del presente Regolamento e non è revocabile se non per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

Nei casi di cui al presente articolo, il nuovo incarico verrà conferito previa procedura di cui all'art.7.

La scadenza dell'organo politico-amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV.

Art. 11
Informazione e comportamento dell'O.I.V.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il componente dell'O.I.V. ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti e di richiederne copia, oralmente o per iscritto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo può accedere anche ai sistemi informativi dell'Ente e a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo Indipendente di Valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

Il componente dell'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:

- a. l'attività svolta a contatto con le Strutture interne all'Ente deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa delle strutture stesse;
- b. i risultati, le raccomandazioni d'intervento ed eventuali dettagli sull'attività svolta devono essere indirizzate al Segretario generale e alla Giunta comunale per il tramite della relativa struttura tecnica di supporto;
- c. deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Art. 12
Relazioni sull'attività

Fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 3, l'Organismo Indipendente di Valutazione riferisce inoltre periodicamente sull'attività svolta alla Giunta Comunale ed a tal fine si svolgono apposite riunioni, in cui vengono esaminati e discussi i risultati delle analisi e dei monitoraggi effettuati ai sensi degli artt. 3 e 5 del presente Regolamento ed indicate le necessarie eventuali valutazioni correttive.

Rimane comunque assicurato alla Giunta Comunale ed ai Dirigenti il diritto di avvalersi in qualsiasi momento e senza formalità –fatti salvi i necessari accordi su tempi e modalità- del supporto dell'O.I.V. per ricevere indicazioni sull'andamento della gestione dei programmi e sul funzionamento del complessivo sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni nonché sugli eventuali correttivi da introdurre per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 13 Compensi

Al componente dell'O.I.V. spetta un compenso onnicomprensivo (compreso rimborso spese) da determinarsi con atto della Giunta comunale, che viene liquidato a conclusione di ciascun anno di attività in un'unica soluzione, su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.

Il compenso annuo spettante viene erogato in base all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività.

Art. 14 Sede, personale e struttura tecnica di supporto

L'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dalla Giunta Comunale e, per lo svolgimento della propria attività, si avvale della struttura tecnica cui sono attribuite, all'interno dell'organizzazione, le funzioni di controllo di gestione, in modo da contenere il costo di gestione dell'organizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009.

La struttura tecnica di riferimento dipende gerarchicamente dal Segretario generale, che assicura il raccordo e le relazioni tra l'O.I.V. e l'organizzazione dell'ente.

Art. 15 Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

(*) modificato con deliberazione giuntale n. 50/320 dd. 14/11/2023